

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017
55/2017/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.), PRATICA DI CONNESSIONE
T0723983**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 0004725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento

della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 1 aprile 2016 (protocollo Autorità 10035 del 4 aprile 2016), la Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato a Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore) la mancata erogazione dell'indennizzo automatico per ritardo nella messa a disposizione di un preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, nell'ambito della pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0723983;
2. con nota del 19 maggio 2016 (prot. 14594), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 16 maggio 2016 (prot. Autorità 14248 del 17 maggio 2016), il gestore ha depositato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 17 maggio 2016 (prot. Autorità 14565 del 19 maggio 2016), il reclamante ha trasmesso la propria replica alla memoria del gestore;
5. in data 30 gennaio 2017 la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive, nel seguito TICA):
 - a) l'articolo 7, comma 1, che, con riferimento a richieste di connessione di potenza in immissione fino a 100 kW, fissa in 20 (venti) giorni lavorativi il "tempo di messa a disposizione del preventivo", definito come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione;
 - b) l'articolo 14, comma 1, che stabilisce l'obbligo di corresponsione, da parte del gestore, di un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1;
 - c) l'articolo 40, comma 5, che prevede una maggiorazione dell'indennizzo automatico, pari a 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, se il gestore non provvede a liquidare l'indennizzo dovuto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione per la quale è stato riscontrato un ritardo.

QUADRO FATTUALE:

7. In data 26 agosto 2014, a seguito di domanda di connessione presentata dal reclamante l'11 luglio 2014, il gestore emetteva un preventivo, identificato dal codice di rintracciabilità T0723983, per la connessione alla propria rete di un impianto di produzione alimentato da fonte eolica di potenza pari a 60 kW, ubicato in località Masseria Gala, nel comune di Acerenza (PZ);
8. in data 28 ottobre 2014, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA;
9. in data 25 novembre 2014, il gestore, accogliendo l'istanza del reclamante, emetteva un nuovo preventivo di connessione;
10. in data 2 febbraio 2015, il reclamante presentava al gestore una seconda istanza di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA;
11. in data 23 marzo 2015, il gestore, accogliendo l'istanza del reclamante, emetteva un nuovo preventivo di connessione;
12. in data 24 marzo 2015, il reclamante, avendo riscontrato la mancanza dell'allegato al preventivo contenente la planimetria con il tracciato dell'impianto di rete, chiedeva al gestore l'integrazione del preventivo;
13. in data 23 aprile 2015, in assenza di risposta da parte del gestore, il reclamante sollecitava l'invio della documentazione mancante;
14. in data 30 aprile 2015, il gestore trasmetteva al reclamante la planimetria riportante il tracciato dell'impianto di rete, senza però specificare le coordinate del punto di inserimento, sulla rete esistente, dell'impianto di rete per la connessione;
15. in data 27 maggio 2015, il gestore trasmetteva nuovamente la planimetria riportante il tracciato dell'impianto di rete, completa di tutte le informazioni richieste dal reclamante;
16. in data 29 giugno 2015, il gestore comunicava al reclamante che, non avendo ricevuto l'accettazione del preventivo entro i termini previsti dal TICA, avrebbe proceduto all'annullamento della pratica di connessione; inoltre, nella medesima comunicazione, il gestore invitava il reclamante a far prevenire, entro i successivi 30 giorni, la documentazione comprovante l'accettazione del preventivo;
17. in data 26 novembre 2015, il reclamante chiedeva al gestore l'erogazione dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo di 27 giorni lavorativi nell'emissione del preventivo, maggiorato secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 5, del TICA;
18. in data 22 dicembre 2015, il gestore rigettava la richiesta del reclamante; il gestore, pur ammettendo che *“la planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione, a causa di un errore di digitazione dell'operatore, è stata inviata con successiva comunicazione in data 30/04/2015”*, affermava che *“il ritardato invio non costituisce motivo di corresponsione dell'indennizzo secondo quanto disposto dal Titolo III della suddetta Deliberazione”* [i.e. il TICA];

19. in data 10 febbraio 2016, la Lucon S.r.l. sporgeva reclamo nei confronti del gestore, invocando l'applicazione del documento di consultazione 58/2012/E/com; a detto reclamo il gestore, in data 31 marzo 2016, forniva riscontro negativo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

20. Il reclamante afferma che il preventivo inviato dal gestore il 23 marzo 2015 era privo della planimetria contenente il tracciato della linea elettrica da realizzare per connettere l'impianto di produzione e, in particolare, delle coordinate relative al punto di raccordo di detta linea con la rete elettrica esistente; infatti, solo con le successive comunicazioni del 30 aprile 2015 e del 27 maggio 2015, il gestore avrebbe completato il preventivo di connessione con tutte le informazioni necessarie;
21. sulla scorta di tali considerazioni, il reclamante ritiene che il gestore abbia trasmesso il preventivo, completo di tutti i dati, con un ritardo di 27 giorni lavorativi rispetto al termine imposto dall'articolo 7, comma 1, del TICA;
22. il reclamante ritiene, inoltre, che la decadenza del preventivo, disposta dal gestore in data 29 giugno 2015, sia illegittima, in quanto il gestore avrebbe considerato come termine di decorrenza dei 45 giorni lavorativi entro cui procedere all'accettazione del preventivo la data del 23 marzo 2015 (data di invio del preventivo incompleto), anziché il 30 aprile 2015, data in cui il reclamante ha completato l'invio delle informazioni;
23. il reclamante chiede, quindi, che il gestore:
 - a) annulli la nota con cui ha disposto la decadenza del preventivo di connessione;
 - b) gli corrisponda l'indennizzo automatico, pari a 1.620,00 euro, previsto dagli articoli 14 e 40 del TICA per il ritardo di 27 giorni lavorativi con cui il gestore ha provveduto all'integrazione del preventivo del 23 marzo 2015;
 - c) gli corrisponda l'indennizzo automatico, pari a 100,00 euro, previsto all'articolo 3, comma 3, del documento per la consultazione 58/2012/E/com, a causa del ritardo con cui il gestore ha riscontrato il reclamo del 10 febbraio 2016.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

24. Il gestore afferma di aver inviato il preventivo di connessione entro i termini previsti dal TICA e, pertanto, di non dover corrispondere al reclamante alcun indennizzo; sostiene, inoltre, il gestore, che l'obbligo di allegare al preventivo la planimetria recante il tracciato dell'impianto di rete è stato introdotto solo successivamente, con la deliberazione dell'Autorità 558/2015/R/eel del 20 novembre 2015; ragion per cui il reclamante non avrebbe titolo per lamentare l'invio di un preventivo incompleto, per mancanza della citata planimetria;

25. il gestore, quindi, afferma la piena legittimità del provvedimento di annullamento della pratica T0723983, non avendo ricevuto l'accettazione del preventivo, da parte del reclamante, entro i termini previsti dal TICA;
26. il gestore, infine, respinge anche la richiesta di indennizzo formulata dal reclamante ai sensi del documento per la consultazione 58/2012/E/com, poiché la previsione da esso richiamata non si è poi tradotta in una norma regolatoria.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

27. In relazione alla richiesta del reclamante di ottenere l'indennizzo automatico per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione, si rileva che il gestore, nel preventivo trasmesso al reclamante in data 23 marzo 2015, fa espresso riferimento alla "planimetria allegata", sia nel paragrafo 4, laddove descrive la soluzione tecnica di connessione, che nel paragrafo 17, nel quale, appunto, elenca la documentazione allegata; tuttavia, detta planimetria – recante il tracciato dell'impianto di rete – non è poi presente tra gli allegati del preventivo. Il che dimostra, inequivocabilmente, l'incompletezza del suddetto preventivo. Lo stesso gestore, nella nota inviata al reclamante in data 22 dicembre 2015, dichiara, inoltre, che *"la planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione, a causa di un errore di digitazione dell'operatore, è stata inviata con successiva comunicazione in data 30/04/2015"*;
28. ebbene, appare evidente che un preventivo privo di un allegato fondamentale, quale il tracciato dell'impianto di rete per la connessione, non possa considerarsi in alcun modo completo. A tal proposito, non ha peraltro alcun rilievo quanto affermato dal gestore nella propria memoria difensiva, circa il fatto che l'obbligo di allegare al preventivo la planimetria con il tracciato dell'impianto di rete sia stato esplicitato solo con la deliberazione dell'Autorità 558/2015/R/eel del 20 novembre 2015; infatti, a prescindere dall'evoluzione della disciplina regolatoria, ciò che rileva ai fini della risoluzione della controversia *de qua* è che il gestore aveva previsto, fin dalla prima emissione del preventivo, che la planimetria fosse ad esso allegata, come risulta *per tabulas* dalla lettura del preventivo stesso (cfr. punto 27 della presente deliberazione); peraltro, lo stesso gestore ha ammesso, con la sopraccitata comunicazione del 22 dicembre 2015, che il preventivo fornito era incompleto;
29. a tale riguardo, è giusto il caso di citare la nota inviata dall'Autorità al gestore il 5 maggio 2016 (prot. 13019), in cui si precisava che l'assenza della planimetria con il tracciato dell'impianto di rete rende il preventivo incompleto e, quindi, *"non rispettoso dello standard prestazionale previsto dal comma 7.1 del TICA, circostanza da cui deriva l'obbligo, in capo al gestore di rete, di corrispondere gli indennizzi automatici al richiedente"*; nella medesima nota, l'Autorità ha altresì precisato che *"gli indennizzi automatici del TICA trovano applicazione per i giorni lavorativi di ritardo, rispetto alle scadenze previste dal comma 7.1 del TICA, nella messa a disposizione del preventivo completo"*;
30. in conclusione, alla luce delle sopra descritte evidenze istruttorie, risulta accertato il diritto del reclamante a vedersi corrisposto l'indennizzo automatico previsto dal

- TICA, per il ritardo di 27 giorni lavorativi con cui il gestore ha messo a disposizione il preventivo di connessione;
31. quanto poi alla richiesta del reclamante di ritenere validamente accettato il preventivo del 23 marzo 2015, così come completato dal gestore in data 30 aprile 2015, si rileva che, dagli atti acquisiti nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, anche a voler prolungare il termine per l'accettazione del preventivo fino al 6 luglio 2015 - ossia conteggiando i 45 giorni lavorativi a partire dal 30 aprile 2015 -, non risulta comunque che il reclamante abbia mai provveduto a inviare al gestore formale accettazione del preventivo, né che il medesimo reclamante abbia in alcun modo contestato la comunicazione con cui il gestore dichiarava decaduta la pratica, invitandolo a trasmettere la documentazione che attestasse "*una diversa situazione*" (si veda la nota del gestore del 29 giugno 2015, prot. P2015062965693949303299);
 32. si rileva, peraltro, che tutte le richieste presentate dal reclamante al gestore nel corso dell'anno 2015 riguardavano esclusivamente l'emissione dell'indennizzo automatico, senza che nulla venisse mai eccepito in ordine alla decadenza del preventivo;
 33. pertanto, la richiesta del reclamante di voler considerare accettato il preventivo del 23 marzo 2015 non può trovare accoglimento;
 34. allo stesso modo, anche la richiesta del reclamante di vedersi corrisposto l'indennizzo di 100 euro per il ritardo del gestore nel rispondere al reclamo preventivamente proposto nei suoi confronti non può trovare accoglimento, poiché la disposizione richiamata dal reclamante a sostegno di tale richiesta era, sì, contenuta nel documento per la consultazione 58/2012/E/com, ma non è poi stata recepita nella delibera 188/2012/E/com che costituisce la disciplina applicabile ai reclami presentati avverso i gestori di rete

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione T0723983, limitatamente alla richiesta di indennizzo previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. in relazione alla pratica di connessione T0723983, di erogare alla Lucon S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, maggiorato ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA, per il ritardo di 27 giorni lavorativi per la messa a disposizione del preventivo di connessione del 23 marzo 2015, così come completato in data 30 aprile 2015;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni